
Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1571, 674, 1133, 1503 e 1822 (legge SalvaMare)

Audizione ISPRA | 12 ottobre 2020

Francesca Ronchi, Tomaso Fortibuoni, Otello Giovanardi, Valeria Frittelloni

Alfonso Scarpato, Raffaella Piermarini, Patrizia Borrello, Cecilia Silvestri, Marina Penna, Luisa Nicoletti



ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) è **Ente Pubblico di ricerca** con 1200 dipendenti distribuiti in 8 sedi sul territorio nazionale

Fa parte del Sistema Nazionale per la Protezione Ambiente (**SNPA**) con compiti di indirizzo e coordinamento

Svolge funzioni di supporto al Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del territorio e del Mare (MATTM)

Coordina l'implementazione della Direttiva per la Strategia Marina (MSFD 2008/56/CE) per il raggiungimento del buono stato ambientale





2013-2016



5 paesi - 15 porti



124 imbarcazioni



122 tonnellate



2018-2019



2 paesi - 13 porti



100 imbarcazioni



72 tonnellate

Audizione Commissione Ambiente Parlamento 30 luglio 2019



Marine Policy 100 (2019) 226–237

Contents lists available at ScienceDirect

Marine Policy

journal homepage: www.elsevier.com/locate/marpol



Fishing for Litter in the Adriatic-Ionian macroregion (Mediterranean Sea):
Strengths, weaknesses, opportunities and threats

Francesca Ronchi^{a,1}, Francois Galgani^b, Flavia Binda^c, Milica Mandić^d, Monika Peterlin^e,
Pero Tutman^f, Aikaterini Anastasopoulou^g, Tomaso Fortibuoni^{h,i,*}



MONITORAGGIO DEI RIFIUTI PESCATI

Necessità di monitorare il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati (contemplato anche nei compiti del tavolo interministeriale)

La direttiva CE/883/2019 (Impianti portuali di raccolta) all' art 8 par. 7 chiede che *gli Stati membri provvedano alla **raccolta dei dati di monitoraggio** riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettano alla Commissione.*

Si suggerisce di adottare sistemi di **autodichiarazione del comandante** (kg stimati, principale materiale) e validazione a campione effettuata da tecnici

Misurazione del peso NON a carico dei pescatori

MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI (Art. 2)

Al comma 2 il riferimento all'articolo 198 del d.lgs. 152/2006 deve tener conto delle modifiche introdotte dal **d.lgs. 116/2020 di recepimento della direttiva 2018/851/UE**: eliminare “assimilati”.

Al comma 5, l'inserimento di una lettera f) bis al comma 2 dell'articolo 184 del d.lgs. 152/2006 si riferisce presumibilmente alla versione dell'articolo 184 antecedente alla modifica introdotta con il d.lgs. 116/2020. Si dovrebbe prevedere **l'inserimento della definizione** di “rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune” **nell'articolo 183 comma 1, lett. b ter) al fine i classificarli come rifiuti urbani.**

RICONOSCIMENTO AMBIENTALE (Art. 10)

[...] è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente **e la sostenibilità dell'attività di pesca** da essi svolta

La sostenibilità per un'attività di pesca include diversi aspetti (selettività degli attrezzi, impatto sul fondale, rispetto delle aree interdette ecc.) oggetto della Politica Comune della Pesca

Il riconoscimento potrebbe però essere:

- **unicamente riferito alla attività di raccolta dei rifiuti**
- **legato all'attiva partecipazione dell'imbarcazione alle attività di monitoraggio** (ad es. fornire delle stime dei pesi per categoria di rifiuto)

CAMPAGNE DI PULIZIA (Art. 3)

Eccessiva complessità della disciplina delle campagne di pulizia

Vantaggi del controllo:

- Evitare danneggiamento di ecosistemi e specie fragili e minacciate
- Non inficiare le campagne di monitoraggio effettuate dalle ARPA per la per la Strategia Marina

Suggerimenti:

Riduzione dei tempi di richiesta a 7gg

Pubblicazione di un «**calendario**» di **date e aree** accessibili a cura di un'autorità competente (Regione?), sentite le ARPA e ISPRA

Utilizzo di protocolli esistenti:

Linee guida della Strategia marina per monitoraggio (Galgani 2013, in revisione)

Protocolli di monitoraggio dell'Italia per la Strategia Marina (ISPRA)



ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'AMBIENTE MARINO (Art. 6)

Collegamento ai programmi di monitoraggio dell'ambiente marino elaborati per la **Direttiva per la Strategia Marina (2008/56/CE)** e al decreto collegato (D.lgs. 190/2010) e per la **Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE)** e al decreto collegato (D.lgs 152/06).

Per le attività subacquee, **nelle more della definizione delle linee guida operative** da adottare con decreto, consigliamo di **fare riferimento** al Manuale «Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di ISPRA e delle Agenzie Ambientali», 2013

- finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza degli operatori impegnati nelle attività subacquee a scopo tecnico-scientifico per lo studio e il monitoraggio degli ambienti acquatici marini
- Adottato dall'SNPA



TAVOLO INTERMINISTERIALE (Art. 12)

Vista la complessità del decreto che tocca: pesca, integrità dei fondali, protezione della biodiversità, normativa rifiuti, economia circolare, campagne di pulizia, sensibilizzazione...

Si suggerisce di considerare più di 1 rappresentante ISPRA

ISPRA fa parte del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA).

Quindi ad es nell'Art 12 e 6

d) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tre rappresentanti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) → tre rappresentanti SNPA di cui...

APPLICABILITA' / EFFICACIA

Ricorso eccessivo alla decretazione attuativa:

Articolo	Oggetto del decreto	Tempistica
Art. 2. (Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)	Individuazione di misure premiali nei confronti del comandante del peschereccio	4 mesi
Art. 3. (Campagne di pulizia)	Modalità di organizzazione di campagne di pulizia	6 mesi
Art. 4. (Promozione dell'economia circolare)	Definizione dei criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti	6 mesi
Art. 6. (Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)	Emanazione linee guida operative per lo svolgimento di attività subacquee di monitoraggio	3 mesi
Art. 10. (Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)	Disciplina delle procedure, le modalità e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca agli imprenditori ittici	12 mesi
Art. 11. (Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)	Definizione per gli scarichi di impianti di desalinizzazione di criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.	3 mesi
Art. 11. (Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)	Definizione dei criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale	3 mesi

Alcuni articoli superati e/o inclusi nel testo della «SalvaMare», che copre un ventaglio più completo di casi, logistiche e attori coinvolti.

Meccanismi premiali «al quintale» non appaiono equi perché **le tecniche e le aree di pesca permettono di raccogliere quantitativi diversi**. Inoltre potrebbero incentivare il conferimento di rifiuti non pescati.

La riconversione delle flotte pescherecce è sconsigliata:

- snaturerebbe l'identità del settore
- **lo sforzo di pesca non sarebbe più regolato dalle vigenti normative** causando un aumento non controllato dello strascico e degli impatti che esso comporta.

Le modifiche non appaiono necessarie alla luce del «SalvaMare»:

Art 1: I «rifiuti pescati accidentalmente» in mare sono assimilati a quelli prodotti dalle navi e sono esclusi dal D.lgs 152/06 (considerati dal D.lgs 182/03)

Art 2 comma 5 proposta di modifica della 152/06: I «rifiuti pescati accidentalmente» nei laghi, fiumi e lagune e quelli «volontariamente raccolti» sono considerati urbani, e ricadono quindi negli articoli già presenti

L'articolo 3 si riferisce alle misure di prevenzione in materia di imballaggi e sarebbe quindi opportuno inserirlo nel Titolo II relativo alla gestione degli imballaggi.

Al comma 5, lettera a) andrebbero **richiamati i principi** di prevenzione della produzione di rifiuti e promozione dell'economia circolare.

Per consentire il monitoraggio degli indicatori sulla prevenzione dei rifiuti, sarebbe utile prevedere la **misurazione dell'efficacia delle misure di prevenzione** adottate attraverso la quantificazione della riduzione dei quantitativi di rifiuti da imballaggio, informazione che può essere acquisita sulla base della riduzione della TARI di cui al precedente comma 4.

L'articolo 4 "Restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso" contiene la disposizione prevista dall'articolo 6 della direttiva 2019/904 la cosiddetta SUP. **Si ritiene più utile inserire questa disposizione nel recepimento di tale direttiva in modo da definire un quadro più organico.**

Con riferimento all'articolo 5, si segnala che nel caso della plastica, il vuoto a rendere ad uso alimentare non appare applicabile se non limitatamente ai boccioni per la distribuzione dell'acqua in uffici o luoghi pubblici. Il concetto di vuoto a rendere ai fini del riutilizzo per la plastica è applicabile, pertanto, a tipologie di imballaggi di altro genere quali pallet, casse. Si ritiene indispensabile effettuare le opportune valutazioni con il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità al fine di garantire la sicurezza sanitaria.


Parimenti, nel caso degli imballaggi metallici, il riutilizzo, in campo alimentare, è tipicamente previsto per cisternette e fusti di dimensioni unitarie tendenzialmente più elevate.

In assenza di misure di riprogettazione degli imballaggi che li rendano compatibili con il riutilizzo in campo alimentare, si ritiene che tale pratica sia applicabile solo agli imballaggi in vetro e ad imballaggi in plastica e acciaio con specifiche capacità.

AS 1571 «legge SalvaMare» (COSTA)

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE BIOMASSE VEGETALI SPIAGGIATE (ART. 5)

1. Non viene citata esplicitamente *Posidonia oceanica*, specie protetta ai sensi della Direttiva Habitat e le *banquette*, anch'esse protette ai sensi del Protocollo SPA/BIO della Convenzione di Barcellona. Di conseguenza, l'articolo 5 considera la biomassa vegetale spiaggiata esclusivamente all'interno del Dgls 152/ 06 e quindi in qualità di rifiuto.
2. La gestione di *Posidonia* spiaggiata come risorsa merita un **atto normativo specifico** vista la complessità e gli orientamenti già esistenti (Circolare 8838/2019; Linee guida ISPRA 55/2010; Linee guida ISPRA 192/2020) escludendola dalla disciplina dei rifiuti.
3. Sarebbe necessario definire le “biomasse vegetali” in termini di accumuli temporanei e/o di *banquette* e prevederne il loro censimento.
4. Le opzioni di gestione previste al comma 1 dovrebbero prevedere in via prioritaria il mantenimento in loco o lo spostamento nell'area retro-duna/spiaggia con riposizionamento sul sito di provenienza alla fine della stagione balneare.



NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE BIOMASSE VEGETALI SPIAGGIATE (ART. 5)

Le criticità emerse nell'analisi dell'art. 5 sono in parte superate dalla proposta di DDL della Senatrice La Mura, che dovrebbe andare ad integrare tale articolo.

1. Art. 3 comma 2. Si propone di eliminare lettera b) poiché quasi tutti i litorali in cui è presente la *banquette* non sono ancora in erosione e quindi la conservazione della *banquette* in questi siti sarebbe considerata non prioritaria.
2. Art. 3 comma 2. Si propone di prevedere anche il censimento degli accumuli storici.
3. Art. 3 comma 4. Si propone la seguente modifica:

“Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, l'operazione di re-immissione in mare ivi prevista è eseguita mediante affondamento previa sottomissione di un progetto sperimentale che ne definisca i criteri operativi da sottoporre alle Regioni per l'autorizzazione, sentito il Mattm supportato da ISPRA. “

Si sottolinea inoltre che le azioni di conservazione e di tutela delle *banquette* devono essere considerate sempre prioritarie e riteniamo che l'opzione di re-immissione debba essere considerata solo in specifici casi documentati necessitando comunque di maggiori approfondimenti tecnico-scientifici (Circolare 8838/2019; Linee guida ISPRA 55/2010; Linee guida ISPRA 192/2020) ed escludendone pertanto una sua immediata adozione come pratica gestionale.

4. Art. 3 comma 4. Si propone la seguente eliminazione: “.....Tale operazione può eseguirsi anche per interventi in via sperimentale di riqualificazione o ripiantumazione della prateria madre diretti al ripristino della spiaggia sommersa o alla riqualificazione della prateria in erosione o regressione, in convenzione con Università e Centri di ricerca.” Si ritiene infatti che la riqualificazione/ ripiantumazione delle praterie in erosione o regressione non riceva nessun vantaggio dalla re-immissione in mare di biomasse vegetali, pertanto tale riferimento non è pertinente.

5. Art. 4 comma 5. In merito alla separazione della sabbia e dei rifiuti dalle biomasse vegetali spiaggiate, non appare chiaro dove debbano essere effettuate tali attività e le metodologie impiegate.

6. Visto il ruolo che è stato dato ad ISPRA all'interno del DDL, si ritiene necessario sottolineare l'importanza di **approfondire e rivedere alcune parti del DDL.**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale